



**Tribunale di Como**  
**Sezione Prima civile- Procedure Concorsuali**

riunito in camera di consiglio nelle persone dei giudici:

Dott.ssa Paola Parlati	- PRESIDENTE
Dott. Marco Mancini	- GIUDICE
Dott. Luciano Pietro Aliquò	- GIUDICE REL

Nel procedimento di omologazione rubricato al n. 5/2021 sub. 1 del concordato preventivo iscritto al n. 5/2022 R.G. C.P. proposto

DA

**S.T. s.r.l.** (C.F. 06970700966), con sede legale in Carugo (CO), via Cadorna n. 82/A, in persona degli amministratori Laura Scotti (C.F. SCTLRA63H43B729E) e Mario Tanzi (C.F. TNZMRA88H27E063V), rappresentata e difesa dall'avv. Bruno Brucoli ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Mariano Comense (CO), Via Armando Diaz 8/14;

ha pronunciato il seguente

**DECRETO**

Premesso che:

In data 10.05.2022, **S.T. s.r.l.** ha depositato ricorso contenente la domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 sesto comma L.F., riservando la presentazione della proposta, del piano e della documentazione richiesta dalla disposizione richiamata.

Nel rispetto del termine concesso dal Tribunale, prorogato con decreto del 22 luglio 2022 fino al 6 settembre 2022, la ricorrente ha depositato la proposta, il piano e la documentazione richiesta dall'art. 161 L.F.

Con decreto del 19 settembre 2022, pubblicato in data 05 ottobre 2022, questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo, nominando commissario giudiziale il Dott. Eugenio Colombo.

Proposta e Piano

La ricorrente ha proposto un concordato in continuità aziendale indiretta, che prevede il reperimento del fabbisogno concordatario mediante: a) l'incasso dei canoni di affitto dell'azienda, come da contratto stipulato con l'affittuaria Metal Work C.N.C. S.r.l. in data 21 marzo 2022, ossia anteriormente al deposito della domanda ex art. 161, sesto comma L.F.; b) l'incasso del prezzo di cessione dell'azienda; c) la riscossione dei crediti, prudenzialmente svalutati rispetto al valore nominale; d) l'utilizzo della liquidità sociale; e) l'apporto di finanza esterna per euro 240.000,00 euro da parte degli amministratori Mario Tanzi e Laura Scotti, nella misura di 120.000,00 euro ciascuno.

In particolare, S.T. s.r.l. ha stipulato un contratto di affitto di azienda con la Metal Work C.N.C. s.r.l. della durata di tre anni a decorrere dal 21.03.2022, con clausola risolutiva espressa legata all'eventualità del rigetto dell'omologa del piano e della proposta concordataria entro il 30 giugno 2023. Per quanto più interessa la presente decisione, le parti hanno pattuito: - la prosecuzione dei rapporti di lavoro con i dipendenti indicati nell'elenco allegato al contratto; - un canone di affitto annuo di complessivi 24.000,00 euro, oltre IVA, da corrispondersi in rate mensili anticipate di € 2.000,00 ciascuna; - un deposito cauzionale pari ad € 12.000,00, ovvero pari a 6 mensilità di canone.

L'affittuaria Metal Work C.N.C. s.r.l. ha formulato, inoltre, una proposta irrevocabile di acquisto dell'azienda, con termine fino al 30 giugno 2023, sospensivamente condizionata all'omologa del concordato preventivo ed alla prosecuzione del contratto di affitto sino al momento dell'acquisto della stessa. Il prezzo offerto è pari ad euro 234.000,00 (senza deduzione di quanto nel frattempo corrisposto a titolo di canone di affitto d'azienda), di cui euro 204.000,00 quale valore attribuito alle attrezzature, agli impianti, ai macchinari, agli arredi ed agli altri beni materiali aziendali, ed euro 30.000,00 quale valore attribuito all'avviamento. Parte del prezzo, ossia euro 75.867,62, sarà versato entro 30 giorni dall'omologa, mediante accollo del trattamento di fine rapporto dei soli dipendenti trasferiti. La restante parte verrà corrisposta nei termini che seguono: - quanto ad Euro 36.000,00, in 18 rate mensili da Euro 2.000,00, dal 30 giugno 2023 al 31 dicembre 2024; - quanto ad Euro 105.000,00, mediante n. 7 rate trimestrali da Euro 15.000,00 (ciascuna scadente il 31 marzo 2025, 30 giugno 2025, 30 settembre 2025, 31 dicembre 2025, 31 marzo 2026, 30 giugno 2026 e 30 settembre 2026); - quanto ad Euro 18.000,00 entro il 31 dicembre 2026 (di cui Euro 12.000,00 in compensazione con il deposito cauzionale versato alla sottoscrizione del contratto di affitto d'azienda).

La proposta di concordato depositata dalla società prevede le seguenti percentuali di pagamento:

- a) Il pagamento integrale delle spese di giustizia e delle spese di procedura in prededuzione;
- b) Il pagamento integrale dei creditori privilegiati ante primo grado ex art. 2751 bis c.c.;

c) Il pagamento in misura del 17,1% dei creditori privilegiati di grado successivo al primo, integralmente degradati al chirografo, anche ai sensi di quanto previsto dall'art 182 ter L.F. per quanto concerne i debiti di natura tributaria e previdenziale;

d) Il pagamento in misura dell'11,1% dei creditori chirografari *ab origine*.

Il Piano prevede la suddivisione dei creditori in 7 classi: Classe 1) Fondo di garanzia L. 662/96; Classe 2) INPS; Classe 3) INAIL; Classe 4) Erario; Classe 5) Agenzia delle Entrate Riscossione; Classe 6) Fornitori e altri debiti; Classe 7) Banche.

Quanto ai tempi di realizzo della proposta, il piano prevede un orizzonte temporale massimo di quattro anni e precisamente:

- la soddisfazione dei crediti prededucibili entro 6 mesi dall'omologa, fatta eccezione per le spese di funzionamento della società e le altre spese in prededucazione che saranno soddisfatte sulla base delle rispettive scadenze;

-il pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1, 2 e 5 c.c. entro 21 mesi dall'omologa;

- il pagamento dei crediti privilegiati ex art. 8 D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 convertito con modificazioni dalla L. 33/2015, degradati al chirografo ed inseriti nella classe I entro 2 anni e 3 mesi dall'omologa;

- il pagamento dei crediti privilegiati ex art. 2752 e seguenti c.c., dell'Erario e degli Enti di Previdenza ed Assistenza, degradati al chirografo ed inseriti nelle classi II, III, IV e V, entro 36 mesi dall'omologa;

- il pagamento dei crediti chirografari, inseriti nelle classi VI e VII, entro 48 mesi dall'omologa.

La proposta di concordato è integrata dalla proposta di trattamento dei crediti tributati e contribuiti ex art. 182-ter LF, con soddisfazione dei crediti vantati da Agenzia delle Entrate, Inps, Inail ed Agenzia delle Entrate Riscossione, integralmente degradati al chirografo, nelle percentuali già indicate (ossia pari al 17,1%).

Così descritto il contenuto del piano e della proposta, è opportuno evidenziare che in data 07.11.2022 il Giudice delegato, su istanza del commissario, ha autorizzato la nomina di un perito con incarico di stimare i beni mobili che costituiscono il complesso aziendale della società ricorrente.

Il Commissario Giudiziale ha depositato, quindi, in data 01.12.2022, la relazione prevista dall'art. 172 L.F., evidenziando alcune potenziali criticità da sottoporre alla valutazione dei creditori.

In data 10.01.2023, la società ricorrente, pertanto, sulla scorta di tali rilievi ha depositato una nota di integrazione alla proposta, con relativi documenti allegati, esponendo: - di aver ricevuto da parte dei

sig.ri Mario Tanzi e Laura Scotti la proposta irrevocabile, condizionata all'omologa del piano, avente ad oggetto l'obbligo di erogare la somma di euro 240.00,00 in misura fissa ed invariabile, quale finanza esterna a beneficio dei creditori concorsuali; - di aver integrato la proposta di transazione fiscale, offrendo all'Erario il pagamento di un importo pari ad € 55.366,87 (pari al 17,10% rispetto ad un credito di € 323.782,87, in due rate di cui la prima entro il 30/06/2025 e la seconda entro il 31/12/2025 e quindi anticipando di 180 giorni l'ipotesi indicata nel Piano) grazie alla finanza esterna messa a disposizione dagli amministratori, anche laddove non risultasse percorribile l'istituto della compensazione ex art. 56 L.F. del credito I.V.A. La società, infatti, originariamente aveva previsto la compensazione di parte del credito erariale con il credito IVA, la cui formazione era attesa per l'esercizio 2022, che avrebbe ridotto il credito post compensazione ad € 193.144,20. Alla luce di tali integrazioni, quindi, viene in ogni caso garantito il pagamento del credito erariale in misura pari al 17,1%, anche laddove non risultasse percorribile l'istituto della compensazione ex art. 56 L.F. del credito I.V.A.

#### Deliberazione del concordato preventivo.

In data 16.01.2023 si è tenuta l'adunanza dei creditori, ove si è dato atto che la votazione dei creditori aveva avuto il seguente esito:

- a) creditori ammessi al voto n. 91, rappresentanti crediti per € 1.708.465,35;
- b) creditori votanti n. 7, rappresentanti crediti per € 415.943,04;
- c) voto favorevole espresso da n. 4 creditori, rappresentanti crediti per € 58.529,55;
- d) voto contrario espresso da n. 3 creditori, rappresentanti crediti per € 357.413,49.

Il Giudice delegato, pertanto, ha rilevato il mancato raggiungimento della maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto, pari ad euro 854.232,69, nonché il mancato raggiungimento della maggioranza nel maggior numero di classi, ossia almeno quattro su sette.

Nei venti giorni successivi previsti ex art. 178, ult. co. L.F., sono pervenute ulteriori manifestazioni di voto ed il creditore Carpenteria Fossano ha revocato il voto contrario precedentemente espresso, sicché la votazione ha avuto il seguente esito definitivo:

- crediti ammessi al voto per euro 1.708.465,35
- voti favorevoli per complessivi euro 571.477,74 (pari al 33,45% degli aventi diritto al voto);
- voti contrari per complessivi euro 366.588,12 (pari al 21,46% degli aventi diritto al voto);
- voti non espressi per complessivi euro 770.399,49 (pari al 45,09% degli aventi diritto al voto).

Con provvedimento del 13.02.2023, il Giudice delegato, pertanto, ha dichiarato il mancato raggiungimento delle maggioranze richieste dall'art. 177 L.F., tanto con riferimento alla maggioranza

dei crediti ammessi al voto, pari ad euro 854.232,69, quanto con riferimento alla maggioranza richiesta nel maggior numero di classi, ossia almeno quattro su sette, atteso che la maggioranza era stata raggiunta solo all'interno della classe VI.

Il Tribunale, pertanto, ha fissato udienza per la comparizione delle parti e l'adozione dei provvedimenti opportuni ex art. 162 L.F. al 06.03.2023.

Con istanza depositata in data 03.03.2023, la società ricorrente ha domandato di omologare il concordato preventivo proposto anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o gli enti gestori di previdenza obbligatorie, deducendo la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 180, 4 co., ult. periodo, L.F.

Con provvedimento del 06.03.2023, pertanto, questo Tribunale ha fissato l'udienza per il giudizio di omologa ex art. 180 L.F., disponendo che la ricorrente provvedesse ad effettuare le notifiche nei confronti del Commissario e dei creditori dissenzienti.

In data 08.05.2023, il Commissario ha depositato il proprio motivato parere, come previsto dall'art. 180, co. 2 L.F.

In data 09.05.2023, si è costituita la società ricorrente, domandando l'omologa del concordato preventivo proposto.

Non sono state proposte opposizioni.

All'udienza del 22 maggio 2023, la ricorrente ha insistito per l'omologa della proposta e del piano con applicazione dell'art. 180, quarto comma, ult. periodo L.F.

Il P.M. ha espresso parere favorevole.

### **OSSERVA**

Questo Tribunale ritiene che sussistano le condizioni di legge per l'omologazione del concordato proposto, per i motivi che seguono.

Preliminarmente, in punto di verifica della regolarità e legittimità del procedimento, si dà atto che la ricorrente ha notificato il decreto di fissazione dell'udienza al Commissario Giudiziale ed ai creditori dissenzienti. L'*iter* procedimentale e le operazioni di voto si sono svolti regolarmente, come attesta la documentazione contenuta nel fascicolo del concordato.

Giova premettere, come da condiviso indirizzo di legittimità, che il Tribunale è chiamato a verificare la fattibilità del piano, nei termini che seguono: "*In tema di concordato preventivo, il controllo del*

*tribunale va effettuato sia verificando l'idoneità della documentazione prodotta (per la sua completezza e regolarità) a corrispondere alla funzione che le è propria, consistente nel fornire elementi di giudizio ai creditori, sia accertando la fattibilità giuridica della proposta, sia, infine, valutando l'effettiva idoneità di quest'ultima ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura. Rientrano, dunque, nell'ambito di detto controllo, la correttezza e la coerenza delle argomentazioni svolte e delle motivazioni addotte dal professionista a sostegno del formulato giudizio di fattibilità del piano; l'eventuale impossibilità giuridica di dare esecuzione, sia pure parziale, alla proposta di concordato; l'eventuale inidoneità della proposta, se emergente prima facie, a soddisfare in qualche misura i diversi crediti rappresentati. Resta, invece, riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito di detto giudizio, che ha ad oggetto la fattibilità del piano e la sua convenienza economica" (Cfr. Cass. S.U. n. 1521/2013).*

Tanto premesso, il Collegio ritiene che ricorrano tali requisiti di fattibilità.

Deve essere confermato in questa sede, in primo luogo, anche sulla base della relazioni del Commissario, il giudizio positivo già espresso da questo Tribunale in occasione del decreto di ammissione della società alla procedura, sulla sussistenza della qualifica soggettiva di imprenditore commerciale in capo alla ricorrente, sul superamento delle soglie di cui all'art. 1 L.F. e sulla presenza di uno stato di crisi aziendale, integrante, nel caso in esame, una situazione d'insolvenza ai sensi dell'art. 5 L.F.

Va, altresì, confermata la ricorrenza delle condizioni di ammissibilità richieste dagli artt. 160 e 161 L.F., che pure è già stata valutata in sede di ammissione della società alla procedura alla luce di un primo esame di completezza e congruità argomentative della relazione di attestazione e che ha trovato una conferma nell'analisi compiuta dal commissario nella relazione ex art. 172 L.F, nonché nelle successive integrazioni alla proposta ed al piano apportate dalla ricorrente per superare le criticità evidenziate da quest'ultimo e sopra ampiamente descritte.

Si deve ribadire in questa sede la qualificazione giuridica della proposta quale concordato in continuità, atteso che devono essere ricondotti all'ambito di applicazione dell'art. 186 bis L.F. le proposte concordatarie in cui si prevede la continuazione dell'attività anche mediante contratti di affitto già conclusi prima della domanda, *"palesandosi irrilevante che, al momento della domanda di concordato, come pure all'atto della successiva ammissione, l'azienda sia esercitata da un terzo anziché dal debitore, posto che il contratto d'affitto - sia ove contempra l'obbligo del detentore di procedere al successivo acquisto dell'azienda (cd. affitto ponte), sia laddove non lo preveda (cd. affitto puro) - assurge a strumento funzionale alla cessione o al conferimento di un compendio aziendale suscettibile di conservare integri i propri valori intrinseci anche immateriali (cd.*

*"intangibles"), primo tra tutti l'avviamento, mostrandosi in tal modo idoneo ad evitare il rischio di irreversibile dispersione che l'arresto anche temporaneo dell'attività comporterebbe"* (In questi termini, Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 29742 del 19/11/2018, nonché Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 6772 del 01/03/2022). Tale interpretazione, peraltro, si riflette oggi nella formulazione dell'art. 84 CCI, il cui secondo comma chiarisce che *"La continuità può essere diretta, in capo all'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, in caso sia prevista la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, affitto, stipulato anche anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, o a qualunque altro titolo, ed è previsto dal contratto o dal titolo il mantenimento o la riassunzione di un numero di lavoratori pari ad almeno la metà della media di quelli in forza nei due esercizi antecedenti il deposito del ricorso, per un anno dall'omologazione"*.

Non sono state segnalate nel parere ex art. 180 L.F., inoltre, circostanze sopravvenute idonee a modificare le conclusioni rese favorevolmente in sede di relazione ex art. 172 L.F.

Invero, il Commissario ha verificato che: - il contratto d'affitto del ramo d'azienda commerciale con l'affittuaria Metal Work Srl è regolarmente proseguito e sono stati pagati i canoni per le mensilità maturate fino al mese di marzo; - i soci, al fine di superare la criticità inerente l'assenza di garanzie relative all'impegno di apportare finanza esterna per complessivi euro 240.000,00, hanno provveduto ad integrare la provvista già costituita per euro 30.000,00 con l'ulteriore apporto di euro 150.000,00 (somme oggetto di un deposito fiduciario presso l'*advisor* rag. Galbiati, autorizzato a trasferirle nelle casse del concordato subordinatamente al provvedimento di omologa); - la società affittuaria ha provveduto ad integrare il deposito cauzionale con l'ulteriore versamento della somma di euro 21.000,00; - l'entità delle passività da soddisfare, a seguito di alcune precisazioni e/o integrazioni pervenute tardivamente, e di cui il liquidatore giudiziale sarà chiamato a verificarne l'effettivo riconoscimento, rileva delle variazioni non significative in forza dei fondi prudenziali stanziati nel piano.

Secondo il Commissario, quindi, *"in buona sostanza, per quanto sopra, si sono verificate operazioni che, per quanto concerne l'attivo realizzabile, hanno generato solo permutazioni di natura numeraria (ad un aumento delle liquidità è corrisposta una pari diminuzione dei canoni futuri o dei crediti da incassare) mentre, per quanto concerne il passivo concordatario, si registra una sostanziale conferma degli importi già indicati nella relazione ex art 172 L.F."*.

Infine, si è dato atto che il commissario giudiziale del Concordato S.T. Group s.r.l., Dott. Walter Moro, ha trasmesso la propria relazione ex art. 172 L.F., dalla quale si rileva che la soddisfazione del

credito vantato dalla ricorrente, ed inserito tra le poste attive del presente piano, è stimata in un range compreso tra la percentuale minima del 1,24% e la percentuale massima del 4,27%, ipotizzandosi un riparto a favore della S.T. s.r.l. di un importo compreso tra 15.841,00 e 54.358,00 euro (non già quindi nella misura attesa del 5%). Il Dott. Colombo, pertanto, ha rilevato che l'entità dell'attivo realizzabile potrebbe essere inferiore per un importo fino a 38.517,00 euro, sicché, al fine del soddisfacimento dei creditori chirografari nella percentuale proposta, potrebbe venire a mancare una somma pari a 24.114,03 euro e quindi le percentuali di soddisfazione a favore di questi ultimi potrebbero rivelarsi inferiori di circa l'1,33 %.

Il Commissario, tuttavia, con valutazione che si ritiene di condividere, ha osservato che *“trattasi in ogni caso di criticità che era già stata illustrata nella relazione ex art 172 L.F., di cui i creditori chiamati al voto avrebbero dovuto tenere conto e che quindi, a parere dello scrivente, non comporta una manifesta inettitudine del piano medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati e conseguentemente la modifica delle conclusioni raggiunte in sede di relazione ex art.172 L.F.”*.

Il Dott. Colombo ha concluso, quindi, ritenendo che *“il piano proposto dalla società ricorrente, tenuto conto anche delle integrazioni apportate a seguito delle criticità rilevate dal Commissario Giudiziale, possa essere considerato attendibile e che sussistano concrete (e dunque non meramente ipotetiche) possibilità, in un giudizio prognostico, che la proposta possa realizzarsi nei termini prospettati e possa rivelarsi maggiormente vantaggiosa per i creditori rispetto alle previsioni di realizzo in sede liquidatoria”*.

Sul punto, peraltro, all'udienza del 22 maggio 2023, l'amministratore Mario Tanzi ha dichiarato di mettere a disposizione a titolo di finanza esterna una somma ulteriore rispetto a quella già offerta, pari ad un massimo di 20.000,00 euro, ove il pagamento atteso da parte di S.T. Group s.r.l. si riducesse al di sotto del 4% ed a condizione che venga omologato il concordato di S.T. s.r.l. Si tratta, quindi, di un aspetto che, allo stato, non incide sull'omologa del piano e di cui dovrà tenersi conto in fase di esecuzione del concordato.

Alla proposta ed al piano è stata allegata la relazione del dott. Andrea Barzaghi, richiesta dall'art. 161, co. 3 L.F. in ordine all'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano medesimo, nonché con riferimento ai presupposti richiesti dall'art. 160, co. 2, 182 ter co. 1 e 186 bis lett. b. L.F.

Sul punto, rispetto alle valutazioni già espresse in sede di apertura della presente procedura, occorre approfondire il tema del possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma terzo lett. d. in capo all'attestatore, anche in considerazione dei rilievi espressi da Agenzia delle Entrate in sede di

espressione del proprio voto negativo alla proposta. In particolare, Agenzia delle Entrate ha rilevato che nel 2017 il Dott. Barzaghi aveva percepito un compenso di 1.500,00 euro dal Rag. Pietro Galbiati, consulente della società proponente, con ciò potendosi dubitare della terzietà e dell'indipendenza dell'attestatore.

Orbene, conviene precisare che ai sensi dell'art. 67 terzo comma, lett. d L.F., il professionista: - è considerato indipendente allorché non sia legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio; - deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile (che disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci); - non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo. Il richiamato art. 2399 c.c., infine, dispone che non possono essere eletti alla carica di sindaco: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

Nel caso di specie, appare che il professionista sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dall'art. 67, comma terzo lett. d L.F.

Non ricorre, in primo luogo, alcuna delle cause di ineleggibilità e decadenza previste dai sindaci ai sensi del richiamato art. 2339 c.c., atteso che il professionista non si trova nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c. e non vi è evidenza dell'esistenza di rapporti di parentela ed affinità indicati nella lettera b). Neppure sussiste l'ipotesi di cui alla lettera c), considerato che il rapporto professionale dell'attestatore è intercorso non già con la società, bensì con il rag. Galbiati. Tale rapporto, peraltro, non ha avuto carattere continuativo, trattandosi di una singola prestazione, e non appare tale da averne compromesso l'indipendenza, tenuto conto del valore modesto del compenso percepito (1.500 euro) e della circostanza che l'opera è stata prestata nel 2017.

Tali considerazioni consentono di escludere, quindi, la sussistenza di un rapporto di natura professionale con il rag Galbiati tale da compromettere l'indipendenza di giudizio dell'esperto, difettando, su tutti, il carattere di abitualità della prestazione, pur volendo ritenere l'*advisor* soggetto

interessato all'operazione di risanamento. Infine, l'esperto non ha prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della società ricorrente, atteso che la prestazione rilevata da Agenzia delle Entrate, come anticipato, è stata resa a favore del Rag. Galbiati e non già della S.T. s.r.l., non risultando ulteriori evidenze relative a rapporti intercorsi direttamente tra il Dott. Barzaghi e la società proponente.

Tanto premesso, deve confermarsi che l'attestazione appare redatta in modo corretto, soprattutto per quanto riguarda il controllo di veridicità della contabilità e dei dati che non ha presentato irregolarità tali da inficiare l'attendibilità del piano proposto, avendo l'esperto eseguito controlli che sembrano avere rivestito lo standard richiesto dalle *best practices*.

La relazione appare pertanto sufficientemente analitica, esaustiva e coerente alla luce dell'*iter* logico-argomentativo posto alla base dell'attestazione di fattibilità del piano e della metodologia seguita nei controlli effettuati ai fini dell'attestazione di veridicità dei dati contabili esposti dalla società.

Trattamento dei crediti tributari e contributivi. Omologa del concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza.

Tanto chiarito, occorre valutare l'applicabilità dell'art. 180, comma 4, ult. periodo L.F. al caso di specie, atteso che Agenzia dell'Entrate ha espresso voto negativo alla proposta concordataria.

Alla luce della ricostruzione dell'*iter* procedurale, infatti, si è rilevato che la proposta concordataria non è stata approvata con le maggioranze richieste dall'art. 177 L.F.

La società istante sostiene che, atteso il valore decisivo del voto dell'Erario ai fini del raggiungimento delle maggioranze, il concordato debba essere omologato "in via coattiva" ai sensi dell'art 180 co. 4 L.F. nel testo modificato dall'art 20 comma 1 lett. a) DL n 118/2021 convertito nella Legge 21 ottobre 2021, n. 147, sussistendo prova, nella relazione dell'asseveratore ed anche in quella del Commissario Giudiziale, del fatto che, in uno scenario fallimentare, l'Erario otterrebbe una minore soddisfazione del proprio credito.

Conviene preliminarmente precisare che questo Tribunale si è già espresso favorevolmente rispetto all'applicabilità dell'art. 180, co. 4 L.F. in fattispecie analoghe, con motivazioni che si ritiene di ribadire, anche alla luce della successiva entrata in vigore del codice della crisi, che pare aver confermato la ricostruzione interpretativa accolta.

Sul punto, è noto che si sono registrati alcuni contrasti giurisprudenziali in merito all'interpretazione delle espressioni “*in mancanza di adesione*” o in “*mancanza di voto*” all'esito delle modifiche normative richiamate.

Secondo una prima tesi di carattere restrittivo, il Tribunale non potrebbe omologare il concordato preventivo nel caso in cui l'amministrazione finanziaria, o gli Enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, abbiano espresso il proprio voto negativo alla proposta. A tale orientamento se ne è contrapposto un altro, maggioritario in dottrina e giurisprudenza, che propugna un'interpretazione più estensiva della novella di cui al DL n 118/2021, ritenendo che l'art. 180 co 4 LF sia applicabile anche in presenza di un diniego espresso dall'Erario e, quindi, non solo in caso di "silenzio" ma anche di rigetto espresso.

Il Collegio ritiene preferibile tale ultimo orientamento, apparendo tale interpretazione più conforme non solo al dato letterale ma anche alla *ratio legis* della novella del DL n 118/2021, che è quella di agevolare l'accesso delle imprese alle procedure concorsuali e favorire l'approvazione (e di conseguenza l'omologazione) dei concordati preventivi (e degli accordi di ristrutturazione dei debiti), nonostante l'inerzia o il voto negativo dell'Erario/Ente previdenziale che, tra i maggiori creditori delle imprese in difficoltà, ha assunto solitamente un ruolo di ingiustificato veto alle soluzioni concordate.

È infatti ragionevole opinare, sotto il profilo semantico, che l'avverbio "anche", posto prima della locuzione "in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria", consenta di ritenere che l'art. 180 co 4 LF possa trovare attuazione sia nel caso in cui l'Ente voti in modo espressamente contrario, sia nell'ipotesi di inerzia nell'esercizio del voto (e "anche", dunque, in mancanza di voto). Ove il legislatore avesse voluto, in ipotesi, limitare il *cram down* dei crediti erariali e previdenziali alla sola ipotesi di mancanza di voto, non avrebbe avuto la premura di inserire la congiunzione "anche".

Nel sistema attuale del concordato preventivo, peraltro, l'astensione, il silenzio o il mancato voto del creditore sono sempre parificati, nel calcolo delle maggioranze, al voto contrario: i creditori che non esprimono alcun voto, infatti, sono conteggiati fra i dissenzienti, essendo equiparati a quelli che hanno espresso in modo palese il loro voto contrario alla proposta concordataria.

In secondo luogo, si è osservato che il nuovo art. 180 co. 4 LF anticipava gli effetti delle previsioni di cui Codice della Crisi, costituendo pertanto espressione della volontà del legislatore, così come evincibile nella Relazione Illustrativa al Codice della crisi approvato con il D. Lgs. n. 14/2019, secondo cui la già menzionata norma è stata introdotta “*al fine di superare ingiustificate resistenze*”

*alle soluzioni concordate, spesso registrate nella prassi”* attuate dall'Erario e dagli enti previdenziali e assistenziali nelle procedure di concordato preventivo.

Tale tesi appare avvalorata, altresì, dalla considerazione che, anche all'esito dei correttivi apportati al codice, l'attuale art. 88, comma 2 bis del CCI prevede oggi espressamente che *“ il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Va, infine, richiamata la giurisprudenza di legittimità, (Cass. Sezioni Unite, Ordinanza del 25 marzo 2021, n. 8504), che ha riconosciuto la giurisdizione del giudice ordinario (Tribunale fallimentare), in luogo del giudice tributario, in relazione alle controversie relative al mancato assenso dell'agenzia fiscale alle proposte di trattamento dei crediti tributari regolate dall'art. 182 ter della l.fall., *“considerata l'obbligatorietà di tali proposte nell'ambito delle procedure nelle quali sono consentite ed in ragione, altresì, del disposto degli artt. 180, 182 bis e 182 ter l. fall., nel testo modificato dal citato d.lgs. n. 14 del 2019 e dal d.l. n. 125 del 2020, da cui si evince la prevalenza, con riferimento all'istituto in esame, dell'interesse concorsuale su quello tributario, senza che assuma rilievo, invece, la natura giuridica delle obbligazioni oggetto dei menzionati crediti.”*

Orbene, così chiarita l'applicabilità dell'art 180 co. 4 L.F. al caso di specie, è possibile esaminare i presupposti che devono ricorrere affinché il Tribunale omologhi il concordato e che consistono nella:

- a) mancata adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali allorché l'adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 L.F.;
- b) convenienza della proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o dell'ente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Nel caso di specie, ricorre senz'altro la condizione sub a) poiché i voti negativamente espressi da Agenzia delle Entrate, nonché la mancata adesione di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate Riscossione risultano determinanti ai fini della mancata approvazione della proposta di concordato preventivo della società debitrice, come si evince dai seguenti dati: - Agenzia delle Entrate ha espresso voto negativo, vantando un credito ammesso al voto pari a euro 323.782,87 (inserito con degrado al chirografo nella classe IV); INPS vanta un credito ammesso al voto pari a 205.950,19 euro (inserito con degrado al chirografo nella classe II) e non ha espresso alcun voto; INAIL vanta un credito ammesso al voto pari a euro 18.571,19 (inserito con degrado al chirografo nella classe III) e non ha

espresso alcun voto; Agenzia delle Entrate Riscossione vanta un credito ammesso al voto pari a 7.818,75 euro (inserito con degrado al chirografo nella classe V) e non ha espresso alcun voto.

I predetti crediti risultano, quindi, in primo luogo determinanti per il raggiungimento della maggioranza semplice dei crediti ammessi al voto se si considera che: l'ammontare dei crediti ammessi al voto è pari a 1.708.465,35 euro; - sono stati espressi voti favorevoli per 571.477,74 euro (pari al 33,45% degli aventi diritto al voto); - l'ammontare complessivo dei crediti tributari e contributivi ammessi è pari a 556.123,00 euro; - la somma dei voti favorevoli espressi e dei crediti tributari e contributivi risulta pari a 1.27.600,74 euro, ossia pari ad un importo superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto.

L'adesione degli enti predetti, in secondo, luogo risulta determinante per il verificarsi della maggioranza nel maggior numero di classi, considerato che: - i crediti contributivi e tributari, come si è detto, sono collocati nelle classi II, III, IV e V; - è stata raggiunta la maggioranza nella classe VI; - sussisterebbe, quindi, la maggioranza in 5 classi su 7.

Occorre, quindi, esaminare la convenienza della proposta concordataria, rispetto all'alternativa liquidatoria, rappresentata, nel caso di specie, dall'ipotesi fallimentare, essendo, peraltro, pendente una istanza di fallimento proposta dal creditore Carpenteria Fossano s.r.l.

Sul punto, sia il Commissario Giudiziale sia l'attestatore hanno confermato la convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa fallimentare

Del resto, la stessa Circolare dell'Agenzia delle entrate n 34/E del 29.12.2020 impone agli Uffici finanziari in sede di valutazione della maggior convenienza della proposta di attribuire particolare rilevanza alla relazione del professionista attestatore, oltre che alla relazione del Commissario Giudiziale che, ove ricomprenda informazioni dettagliate, è in grado di far acquisire un valore presuntivo alle prospettazioni e alle conclusioni contenute nella proposta.

E in tale ottica gli Uffici sono chiamati ad esaminare la convenienza rispetto alle alternative liquidatorie confrontando, *in primis* e con valore assorbente, l'importo che l'Erario può percepire sulla base della proposta con quello realizzabile alternativamente in sede fallimentare, tenendo conto dei flussi, della finanza esterna, e degli esiti della attività liquidatoria.

Ritiene il Collegio che anche tale presupposto risulti integrato.

In tale ottica, invero, rilievo primario assume l'ammontare del soddisfacimento complessivamente offerto all'Erario (dissenziente) ed agli enti previdenziali (non aderenti) pari al 17,1% dei crediti vantati rispetto a quello presumibilmente conseguibile in sede di liquidazione concorsuale.

Rispetto a tale primo aspetto del giudizio comparatistico, dalle risultanze della relazione del professionista, si evince che, in caso di fallimento, le risorse ritraibili dalla liquidazione dell'attivo non sarebbero sufficienti a consentire alcun pagamento a favore dell'Erario e degli Enti previdenziali. In tale scenario, infatti, la società non potrebbe beneficiare, dell'apporto di finanza esterna pari a 240.000,00 euro, che costituisce la principale e più importante risorsa su cui si fonda la proposta concordataria.

L'esperto ha esaminato, quindi, l'attivo liquidabile in ipotesi fallimentare, evidenziando che: - le immobilizzazioni immateriali, tra le quali il valore dell'avviamento, andrebbero azzerate, salva l'ipotesi di quanto potrebbe rimanere nell'azienda che, *"tuttavia, in caso di mancata concessione di un esercizio provvisorio è di difficile stima"*; - le immobilizzazioni materiali sono state valutate sulla base di proposta pervenuta da un operatore del settore, tenuto conto del miglior prezzo che sarebbe possibile ottenere dalla vendita dei macchinari nello stato in cui si trovano; - i crediti sono stati valutati attribuendo sostanzialmente lo stesso valore contabile di cui alla proposta concordataria, così come le disponibilità liquide; - non sono stati considerati i canoni d'affitto, atteso che l'attuale contratto è risolutivamente condizionato all'omologa del piano; - sono state valutate le possibili azioni revocatorie e risarcitorie, con considerazioni che verranno di seguito illustrate.

Secondo l'attestatore, quindi, in caso di fallimento e di vendita atomistica dei beni, tenuto conto altresì dell'azzeramento del valore dei ratei e risconti attivi, l'attivo *"astrattamente conseguibile potrebbe divenire di poco superiore a 382.000,00 euro"*. Quanto al passivo, l'esperto ha ritenuto di mantenere inalterato il valore delle spese prededucibili (posto che il costo derivante dal compenso del curatore sarebbe bilanciato dal compenso spettante al liquidatore in ipotesi concordataria, così come i costi della procedura rispetto alle spese per il funzionamento della società), con rettifiche non rilevanti e dovute al rischio di possibili ulteriori passività che potrebbero sopravvenire nel corso dell'accertamento del passivo.

Così ricostruito lo scenario fallimentare, se ne ricava che l'attivo da ripartire consentirebbe di pagare le sole spese prededucibili ed i creditori privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c. nella misura del 77% dei rispettivi crediti, mentre tutti gli altri creditori privilegiati, degradati al chirografo, e chirografari *ab origine* non risulterebbero soddisfatti neppure in parte.

Quanto alle azioni risarcitorie, il Commissario giudiziale, già nella relazione ex art. 172 L.F., aveva rilevato che nello scenario fallimentare si sarebbe dovuto valutare l'opportunità di promuovere eventuali giudizi di responsabilità nei confronti degli amministratori, approfondendo l'analisi dei bilanci 2018/2019. Invero, il Dott. Colombo aveva evidenziato che il bilancio relativo al periodo amministrativo 2018 attestava una perdita superiore ad 1/3, che necessitava degli opportuni

provvedimenti, mentre gli amministratori si erano “limitati” a rinviare la perdita all’esercizio successivo rilevando poi, con l’esercizio 2019, un utile “modesto” riportante il capitale sociale ad un livello di poco superiore al limite previsto. Nel valutare il potenziale aggravamento derivante dal proseguimento dell’attività, si sarebbe dovuto tenere conto del fatto che gli amministratori non potevano non esserne consapevoli, in considerazione dell’entità dei debiti tributari e previdenziali che non erano stati più onorati, nonché delle criticità dei rapporti con la società S.T. Group s.r.l., nei confronti della quale si era concentrata l’attività operativa svolta nel 2020/2021.

Invero, la motivazione del voto negativo espresso da Agenzia delle Entrate si era fondata principalmente su questi aspetti evidenziati dal Commissario. L’ente, in particolare, aveva individuato una serie di atti posti in essere dagli amministratori, potenzialmente suscettibili di revocatoria, atteso che questi ultimi nel 2022 avevano ceduto a terzi, a titolo oneroso, alcuni beni immobili di loro proprietà.

Orbene in tema di azioni di responsabilità, sia l’attestatore che il commissario Giudiziale, da ultimo con la relazione ex art. 180 lf., hanno evidenziato la complessità, l’alea e la durata connessa ai già menzionati giudizi, valutando complessivamente in termini più favorevoli la proposta concordataria.

Alla luce di queste premesse, deve ritenersi che dall’esame degli atti emerga una sicura complessità dei possibili giudizi di responsabilità nei confronti degli amministratori, nonché elevati profili di aleatorietà, che incidono non solo sull’*an* e sul *quantum* degli eventuali crediti risarcitori, bensì sulla stessa possibilità di ottenere una soddisfazione effettiva presumibilmente maggiore di quella ritraibile dalla proposta concordataria, anche con riguardo ai tempi ed ai costi da sostenere. Invero, i profili di complessità e di elevata aleatorietà attengono, in primo luogo, all’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, sia con riguardo al necessario accertamento di una condotta inadempiente rispetto agli obblighi su di essi gravanti, sia all’eventuale e conseguente danno arrecato alla società e causalmente dipendente da tali condotte, nonché, infine, alla sua quantificazione. Tutti questi aspetti presentano in concreto profili di incertezza rilevante, che emergono sia dalle valutazioni del Commissario che dell’attestatore. L’esperto ha attestato, infatti, nella propria relazione che lo stato di decozione della società si è reso manifesto solo alla chiusura del bilancio per l’esercizio 2019, potendo risultare *“particolarmente difficoltoso individuare singoli atti di “mala gestio” a cui imputare il dissesto della società”, nonché nel determinare l’eventuale quantum risarcitorio applicando il criterio dei cosiddetti “netti patrimoniali”*.

Deve osservarsi, inoltre, che, pur ipotizzando un esito favorevole delle azioni di responsabilità, allo stato non risulta che gli amministratori siano titolari di beni direttamente aggredibili o comunque di

valore significativo, come evidenziato dal Commissario Giudiziale, e come invero rilevato dalla stessa Agenzia delle Entrate.

All'incertezza nei termini descritti con riferimento all'azione di responsabilità, quindi, si aggiungerebbe la complessità, l'alea e la durata connessa alle azioni revocatorie da esperire nei confronti degli acquirenti dei beni immobili venduti a titolo oneroso dagli amministratori, sicché occorrerebbe dimostrare, altresì, oltre a tutti gli altri presupposti, la *participatio fraudis* dei terzi.

Questo Collegio ritiene, infatti, che nel giudizio comparatistico tra la prospettiva liquidatoria e quella fallimentare deve tenersi conto anche: - dell'attendibilità delle prospettive effettive di adempimento e delle eventuali garanzie offerte nella proposta, che possono assumere un rilievo ai fini del giudizio di convenienza, considerato che la certezza, o quantomeno la maggiore probabilità, di un pagamento ha essa stessa un valore economico, che potrebbe indurre un creditore a preferirlo rispetto ad un eventuale pagamento ipotetico maggiore in sede di liquidazione, ma rimesso all'alea ed incertezza degli esiti della liquidazione; - del profilo temporale, essendo di tutta evidenza che l'interesse di ogni creditore, ed anche dell'amministrazione, si appunta non solo sull'ammontare, ma anche sulla tempistica del soddisfacimento.

Tenuto conto dei profili evidenziati, si può ritenere, quindi, che la proposta concordataria appaia maggiormente conveniente, o quantomeno non deteriore, considerando la maggiore probabilità di ottenere un pagamento di una percentuale del credito pari al 17,1% in un tempo ragionevolmente contenuto, a fronte di un rischio concreto di non ricevere alcuna soddisfazione nello scenario fallimentare o tutt'al più di ricevere una soddisfazione minore in un arco di tempo considerevolmente maggiore.

Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, se ne ricava, quindi, la convenienza dell'ipotesi concordataria, che consentirebbe: - la prosecuzione dell'attività di impresa, mediante l'affitto prima, e la cessione dell'azienda poi; - il conseguente incremento dell'attivo dovuto ai flussi di cassa positivi derivanti dall'incasso dei canoni di locazione e dal successivo incasso del prezzo derivante dalla cessione dell'azienda stessa; - l'apporto di finanza esterna pari a 240.000,00 euro, già sufficientemente garantita per 180.000,00 euro.

Le altre criticità individuate da Agenzia delle Entrate riguardavano, invece, gli altri aspetti evidenziati dal Commissario Giudiziale nella relazione ex art. 172 L.F. e che appaiono superati alla luce della integrazione alla proposta come sopra descritta.

Invero, il Commissario ha verificato che: - il contratto d'affitto del ramo d'azienda commerciale con l'affittuaria Metal Work Srl è regolarmente proseguito e sono stati pagati i canoni per le mensilità

maturate fino al mese di marzo; - i soci, al fine di superare la criticità inerente l'assenza di garanzie relative all'impegno di apportare finanza esterna per complessivi euro 240.000,00, da intendersi in misura fissa ed invariabile, hanno provveduto ad integrare la provvista già costituita per euro 30.000,00 con l'ulteriore apporto di euro 150.000,00 (somme oggetto di un deposito fiduciario presso l'Advisor rag. Galbiati, autorizzato a trasferirle nelle casse del concordato subordinatamente al provvedimento di omologa); - la società affittuaria, che ha formulato la proposta irrevocabile di acquisto, ha provveduto ad integrare il deposito cauzionale con l'ulteriore versamento della somma di euro 21.000,00.

La società ricorrente, peraltro, come anticipato ha depositato, in data 10.01.2023, una nota di integrazione, con relativi documenti allegati, dando atto di aver integrato la proposta di transazione fiscale, offrendo all'Erario il pagamento di un importo pari ad € 55.366,87, pari al 17,10% del credito, laddove non risultasse percorribile l'istituto della compensazione ex art. 56 L.F. del credito I.V.A.

Quanto alle tempistiche di pagamento, con la già richiamata nota, la ricorrente ha integrato la proposta chiarendo che il pagamento del credito erariale avverrà mediante il versamento di due rate di cui la prima entro il 30/06/2025 e la seconda entro il 31/12/2025 e quindi anticipando di 180 giorni l'ipotesi indicata nel Piano.

Alla luce di quanto sinora esposto, ritiene il Collegio che possa concludersi per la maggior convenienza per Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL ed Agenzia delle Entrate riscossione della proposta di trattamento dei crediti tributari e contributivi, dovendosi omologare il piano concordatario e la proposta, estendendone gli effetti alle amministrazioni dissenzienti e non aderenti.

#### Liquidatore giudiziale e spese di procedura.

Il piano concordatario prevede un fondo per le spese di procedura, di cui euro 33.323,98 € per compenso del liquidatore giudiziale (compresa Cassa di Previdenza), atteso che la società ha dato atto della disponibilità della Dott.ssa Sara Cappelletti di ricoprire il ruolo di liquidatore giudiziale, quantificando gli onorari in complessivi 25.000,00 euro.

Sul punto, il Collegio ritiene di nominare quale liquidatore giudiziale il il dott. Davide Nalini in quanto soggetto in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 l.f., subordinatamente all'accettazione del compenso di euro 25.000,00 oltre oneri di legge, come previsto nel piano concordatario.

Deve confermarsi, infine, la nomina del Dott. Eugenio Colombo quale Commissario Giudiziale.

Entrambi, nell'esecuzione dell'incarico conferito, si atterranno a quanto analiticamente indicato nel dispositivo del presente provvedimento

Resta riservato al Giudice Delegato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, rigettata ogni opposizione, così provvede:

1. omologa il concordato preventivo proposto da **S.T. s.r.l.** (C.F. 06970700966), con sede legale in Carugo (CO), via Cadorna n. 82/A;
2. nomina Giudice Delegato il Dott. Luciano Pietro Aliquò;
3. conferma la nomina quale Commissario Giudiziale del Dott. Eugenio Colombo
4. nomina Liquidatore Giudiziale il dott. Daide Polkei il quale si atterrà alle seguenti disposizioni:
  - a) il Liquidatore, entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto, trasmetterà al Commissario Giudiziale ed al nominando Comitato dei Creditori un piano delle attività di liquidazione ancora da porre in essere, con indicazione delle relative modalità e dei tempi previsti per ciascuna di esse; detto piano, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale, sarà trasmesso al Giudice Delegato;
  - b) il Liquidatore individuerà in concreto le modalità della liquidazione conformemente a quanto specificamente previsto nella proposta concordataria e secondo il termine per i pagamenti ovvero, in difetto di specifiche previsioni o in caso di intervenuto superamento delle previsioni contenute nella proposta, nel rispetto dei principi e di cui agli artt.105-108 ter L.F., previa acquisizione in ogni caso del parere del Commissario Giudiziale e dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori ed invio di informativa al Giudice Delegato, almeno di dieci giorni prima del compimento dell'atto;
  - c) per le transazioni ed ogni altro diverso atto di straordinaria amministrazione, il Liquidatore dovrà munirsi dell'autorizzazione del Comitato dei Creditori e del parere favorevole del Commissario Giudiziale, dandone al contempo informazione al Giudice Delegato;
  - d) il Liquidatore richiederà il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Giudice Delegato per promuovere azioni giudiziali o costituirsi in giudizio e il parere del Commissario Giudiziale e l'autorizzazione del Comitato dei Creditori per la nomina di tecnici o coadiutori;
  - e) il Liquidatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto, procederà al deposito in cancelleria dell'elenco dei creditori con indicazione delle eventuali cause di prelazione, trasmettendone copia al Commissario Giudiziale;


- f) il Liquidatore terrà informato il Commissario Giudiziale, il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine allo stato e alle prospettive di attuazione del piano di liquidazione mediante il deposito in Cancelleria di relazioni semestrali illustrative relative ai periodi 1 gennaio- 30 giugno e 1 luglio – 31 dicembre di ciascun anno che verranno comunicate anche ai creditori a cura del Commissario giudiziale ex art. 182 ult. co. L.F.; il Liquidatore dovrà, in ogni caso, fornire tempestivamente, le informazioni e i chiarimenti eventualmente richiesti, in qualunque momento, dal Commissario Giudiziale o dal Comitato dei Creditori o dal Giudice Delegato;
- g) il Commissario Giudiziale sorveglierà lo svolgimento della liquidazione anche visionando la documentazione contabile, fornendo motivato parere sulle relazioni semestrali di cui al punto precedente e tenendo tempestivamente informati il Comitato dei Creditori e il Giudice Delegato in ordine ad eventuali fatti dai quali possa derivare pregiudizio ai creditori, ivi compresi ingiustificati ritardi nelle operazioni di liquidazione; in caso di rilevanti inadempimenti, valuterà con il Giudice Delegato l'adozione delle più opportune iniziative;
- h) le somme ricavate dalla liquidazione saranno depositate dal Liquidatore sul conto corrente bancario intestato alla Procedura e i prelievi saranno vincolati al visto preventivo del Commissario Giudiziale ed al provvedimento del GD, alla cui autorizzazione è vincolato ogni prelievo dai suddetti conti;
- i) il Liquidatore dovrà registrare ogni operazione contabile in un apposito registro previamente vidimato dal Commissario Giudiziale;
- j) il Commissario Giudiziale, in caso di rilevanti inadempimenti, informerà i creditori ai fini dell'eventuale iniziativa loro riservata ai sensi dell'art. 186 L.F.;
- k) il Liquidatore provvederà a ripartire tra i creditori le somme via via realizzate non appena possibile sulla base di piani di riparto predisposti in ragione della collocazione e del grado dei crediti, in ragione della tempistica di cui al piano, vistati dal Giudice Delegato e corredati dal parere del Commissario Giudiziale e del Comitato dei Creditori, con l'eventuale previsione di accantonamenti la cui costituzione dovrà essere adeguatamente motivata;
- l) entro 30 giorni dal completamento delle operazioni di liquidazione, il Liquidatore depositerà in Cancelleria, per la presa d'atto da parte del Giudice Delegato, il rendiconto finale, corredato dalla documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori, unitamente al relativo parere del Commissario Giudiziale e all'attestazione di quest'ultimo circa l'avvenuta presentazione e la completezza della documentazione attestante i pagamenti;
- m) il Giudice Delegato autorizzerà il prelievo delle somme liquidate a titolo di compenso finale per il Commissario Giudiziale e del Liquidatore solo a seguito dell'attestazione indicata al punto precedente;

- n) resta riservato al Giudice Delegato ogni ulteriore ed eventuale provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;
- 5) manda al Commissario di formulare istanza di nomina del comitato dei creditori;
- 4) dispone che trovino applicazione – in quanto compatibili – le disposizioni di cui agli artt. 40, 41 e 182, terzo comma, L.F.;
- 5) manda alla Cancelleria per gli adempimenti.

Così deciso in Como, il giorno 22 maggio 2023.


Il Giudice est.

*Dott. Luciano Pietro Aliquò*



Il Presidente

*Dott.ssa Paola Parlati*



Depositato nella cancelleria  
del Tribunale di Como.

Oggi 9 GIU 2023

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO  
Antionietta Liberatore